

Giuseppe Spoto

*Benessere e tutela dell'animale:
da "oggetto di protezione" a "soggetto" di diritti?*

ABSTRACT. L'autore sostiene che possa essere riconosciuto agli animali lo statuto di soggetti giuridici e non di cose, in quanto esseri senzienti, introducendo il concetto di una "soggettività" differente rispetto a quella delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Più esattamente, l'autore ritiene che sia possibile parlare di una soggettività giuridica degli animali "in senso debole" senza sconvolgere le categorie giuridiche tradizionali. L'ultima parte del saggio è dedicata al concetto di benessere degli animali e ai novel food in sostituzione della carne.

The author argues that animals can be recognised as "legal subjects" and not as things, since they are "sentient creatures". The argument used specifies that this would be a different 'legal subjectivity' from that of natural and legal persons. More precisely, the author defends the thesis of a legal subjectivity of animals 'in a weak sense' without upsetting the traditional legal categories. The last part of the essay is devoted to the concept of "animal welfare" and to novel foods as a substitute for meat.

Parole chiave: benessere animale, esseri senzienti, soggettività

Key words: animal welfare, sentient creatures, subjectivity

SOMMARIO: 1. L'antropocentrismo, l'ecocentrismo e la tutela degli animali – 2. La protezione degli animali da “cose” ad esseri senzienti: verso una soggettività giuridica autonoma (in senso debole) – 3. Nuovi problemi e nuove forme di tutela – 4. Il benessere degli animali – 5. La scelta di cibo come strumento di protezione degli animali e il consumo di “carne” che non è carne.

1. *L'antropocentrismo, l'ecocentrismo e la tutela degli animali*

Per lungo tempo il pensiero filosofico occidentale è stato dominato dalla rigida separazione tra uomo e animale, e dalla concezione secondo cui soltanto l'uomo può essere considerato soggetto di diritto. In questa visione antropocentrica e gerarchica, perfino le esortazioni a non esercitare azioni crudeli contro gli animali, introdotte da filosofi come San Tommaso¹ o Kant², sono state contraddistinte non tanto dalla necessità di rispettare gli animali evitando di considerarli dei meri oggetti, quanto piuttosto dalla presunzione che comportamenti crudeli contro di essi avrebbero di certo rivelato da parte degli autori la possibilità di compiere azioni dannose anche nei confronti degli uomini.

Il punto di partenza di qualsiasi discorso giuridico moderno in materia di tutela degli animali deve necessariamente confrontarsi con il dilemma se l'animale sia da considerare soggetto oppure oggetto di diritto. Il dibattito sul punto riguarda settori disciplinari diversi, ricomprendendo al suo interno perfino posizioni estreme che propugnano un mutamento radicale di prospettiva culturale, come ad esempio testimoniato dalle idee patrociniate dai movimenti ecologistici e contrassegnate dall'obiettivo di sostituire la concezione antropocentrica dominante con una concezione ecocentrica. Secondo tale presa di posizione, non vi è soltanto il problema della soggettività degli animali da considerare, ma il modo di intendere l'intera natura intorno a noi. Pensiamo ad esempio ai risultati che questa visione ecocentrica ha prodotto in Nuova Zelanda, dove è stata riconosciuta soggettività giuridica ad un fiume, perché sacro per il popolo maori, e a cui è stata attribuita una titolarità di diritti 'al pari' delle persone, da esercitare mediante una rappresentanza congiunta formata da un membro della comunità indigena e da un altro nominato dal governo.

La sacralizzazione della natura che muove da una prospettiva di assoluto ecocentrismo è sostenuta dai teorici della c.d. '*deep ecology*' come W. Fox e A. Naess. Vi sono però orientamenti intermedi che pur

¹ TOMMASO D'AQUINO, *La Summa Teologica*, trad. it., Bologna, 2014, passim.

² I. KANT, *Lezioni di Etica*, Bari, 2004, p. 273

sottolineando la necessità di tutelare l'ambiente in quanto fondamentale alla stessa sopravvivenza dell'uomo, assumono atteggiamenti più moderati, come ad esempio J. Passmore.

Tornando alla specifica questione della soggettività giuridica degli animali, la rilevanza di tale tema è certamente testimoniata da numerosi esempi. Possiamo ricordare che in Spagna, sulla falsariga del 'Progetto Grande Scimmia' del filosofo Peter Singer, il Parlamento ha approvato, qualche anno addietro, una risoluzione non vincolante a favore dei diritti delle scimmie antropomorfe. Un altro episodio che va ricordato è stato il clamore che ha avuto in Argentina la liberazione dallo zoo dello scimpanzé Cecilia, dichiarata 'soggetto non umano' e ritenuto dai giudici direttamente meritevole di tutela da parte dello Stato e che per tale ragione non poteva essere ingiustamente imprigionato.

Sempre in Argentina è da segnalare, la recente condanna³ subita da un allevatore per avere collocato una trappola nel suo fondo allo scopo di proteggere i suoi animali e che ha provocato il ferimento e la conseguente amputazione della zampa di un puma. L'allevatore è stato condannato al pagamento di un cospicuo risarcimento del danno subito dall'animale da corrispondere mensilmente per coprire le spese necessarie ad accudire il felino non più autosufficiente, riconoscendo allo stesso l'esistenza di un danno permanente causato dall'impossibilità di un suo ritorno a vivere liberamente in natura.

Tuttavia, nonostante questi esempi, la concezione dominante nella maggior parte degli ordinamenti giuridici rimane essenzialmente quella di tipo antropocentrico, secondo cui l'uomo ha diritto di dominare e di servirsi della natura, e gli animali, benché esseri viventi senzienti, nella maggior parte degli ordinamenti giuridici vengono ancora equiparati alle 'cose'.

Le argomentazioni che spingono verso una differente prospettiva sono però oggi in aumento e il dibattito giuridico sul punto è molto più articolato.

³ EX-2020-32674766-APN-DGA#APNAC Infracción Sergio Hernán Neubauer (Buenos Aires 29 marzo 2021).

2. La protezione degli animali da “cose” ad esseri senzienti: verso una soggettività giuridica autonoma (in senso debole)

Per il codice civile italiano gli animali sono classificabili come beni e quindi sono ‘cose oggetto di diritti’. Questa impostazione ha chiaramente influenzato la disciplina dei mezzi di tutela nel nostro ordinamento, perché l’animale non è considerato soggetto giuridico autonomo titolare di diritti, ma viene ‘protetto’ indirettamente, mediante le azioni tradizionali che il proprietario o più genericamente il titolare di diritti reali può compiere a tutela dei beni che gli appartengono.

Nel diritto romano gli animali erano distinti in: selvatici (*fera*), domestici (*mansueta*), domati (*mansuefacta*), e ritroviamo influenze di questa tripartizione ancor oggi nel codice civile, dove gli animali sono annoverati come beni mobili se non sono di proprietà di nessuno, si acquistano con l’occupazione (come ad esempio avviene per gli animali oggetto di caccia e pesca) e quindi mediante apprensione, oltre alle regole in tema di sciami d’api, di recupero di animali mansuefatti, e simili (artt. da 923 a 926 c.c.).

In base ai principi e alle disposizioni del codice civile gli animali possono essere pertinenze, quando sono destinati in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa. Nell’ambito del diritto agrario, la nozione di scorte vive è utilizzata per indicare il bestiame da allevamento e da lavoro in funzione accessoria e strumentale del fondo, mentre i parti degli animali sono considerati frutti naturali (art. 820 c.c.) ed il proprietario di un animale risponde dei danni che lo stesso ha cagionato ad altri a mente dell’art. 2052 c.c.⁴

Molti movimenti animalisti hanno avanzato alcune critiche contro tale rigida impostazione e sempre più frequentemente si discute della necessità di riconoscere i diritti fondamentali degli animali, mutando la prospettiva di tutela da un orientamento puramente antropocentrico al riconoscimento di una specifica e autonoma protezione. In questo dibattito, la dottrina tedesca ha rilevato la necessità di declinare le categorie giuridiche tenendo conto dei bisogni degli animali intesi come ‘creature giuridiche’, che devono trovare egualmente tutela e protezione, magari utilizzando figure nuove al di fuori delle nozioni tradizionali dei

⁴ Per quanto riguarda il danno cagionato da animali selvatici cfr. C. CICERO, *Il danno da fauna selvatica come danno da animali*, nota a sentenza Corte di Cassazione civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969, in *Giur. It.*, 2021, 3, p. 587. Le specie protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato ma il soggetto pubblico responsabile del risarcimento del danno va individuato nella Regione.

diritti soggettivi proprie degli esseri umani.

In Europa sono in particolare da segnalare i modelli normativi austriaco, tedesco e svizzero che hanno abbandonato la concezione tradizionale antropocentrica della qualificazione dell'animale come cosa appartenente al proprietario per riconoscere all'animale uno statuto giuridico alternativo rispetto a quello dei meri beni. L'ABGB (§285 a) afferma che: «Gli animali non sono cose; sono protetti da leggi apposite: Le disposizioni valide per le cose sono valide solo se non esistono disposizioni contrarie» e così anche in Germania⁵ il BGB (§ 90), dopo la riforma del 1990, stabilisce che gli animali non sono cose e l'art. 20 della Costituzione riconosce rango costituzionale al sistema di tutela degli animali.

La Costituzione elvetica contiene norme rilevanti per quanto riguarda il tema trattato in tre articoli. In particolare, l'art. 78 è dedicato alla tutela della natura e del paesaggio e alla distribuzione delle competenze, con particolare attenzione alla diversità biologica, riconoscendo alla Confederazione il compito di proteggere le specie che sono minacciate dall'estinzione. La norma successiva riconosce un valore intrinseco alla biodiversità e considera prevalente l'obbligo di protezione delle biodiversità rispetto ad altri interessi.

Infine, l'art. 80 è dedicato espressamente alla protezione degli animali e al dovere di cura che bisogna avere nei loro confronti, riservando una specifica attenzione e separando la relativa disciplina rispetto al più generale canone della tutela dell'ambiente. Ciò che però risulta più interessante per la nostra analisi è che i principi espressi nella Costituzione elvetica hanno avuto un ampio riflesso anche nell'ambito del diritto civile svizzero che ha riconosciuto l'obbligo di tenere in considerazione il valore affettivo dell'animale ai fini della quantificazione del danno. Al contempo, il legislatore svizzero ha riconosciuto il diritto al risarcimento di tutte le spese necessarie per il trattamento sanitario dell'animale ferito e ha considerato impignorabile gli animali inseriti in un contesto familiare domestico.

⁵ La prima legge tedesca sulla protezione degli animali (Tierschutzgesetz) fu approvata nel 1933 in pieno regime nazista, e fu ispirata non più da una concezione antropocentrica della tutela degli animali, ma dalla necessità di proteggere l'animale 'per sé stesso'. La legge rimase in vigore anche dopo la caduta del regime, ma fu modificata con l'introduzione di diversi emendamenti relativamente alla macellazione, al trasporto e all'allevamento di animali. Il testo del 1933 era suddiviso in quattro parti comprendenti disposizioni contro la crudeltà agli animali, misure per la loro protezione, divieti e limiti alla sperimentazione sugli animali vivi e infine le sanzioni per i contravventori. Nel 1972 la legge fu abrogata e sostituita con un altro testo, che è stato successivamente modificato con interventi nel 1985, nel 1993 e nel 1998.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento è da segnalare la recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana con l'inserimento di disposizioni di rango primario per una maggiore protezione degli animali. In particolare, dobbiamo ricordare ai fini della nostra analisi, oltre il generale principio di tutela ambientale con espresso riferimento all'interesse delle future generazioni, la dichiarazione programmatica di tutelare gli animali attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale. Da una prima lettura possiamo però ricavare che si tratta di una modifica che completa e chiarisce l'obiettivo prioritario di tutelare l'ambiente⁶, secondo una interpretazione che vede la necessità di rivolgere attenzione alla protezione degli animali non come target autonomo, ma come corollario del quadro generale di protezione dell'ambiente. In altre parole, a dispetto delle intenzioni dichiarate, la portata della modifica costituzionale per quanto riguarda gli animali è assai modesta, perché continua a perseguire un profilo di tutela indiretta ed eteronoma.

Un altro esempio che deve essere ricordato è offerto dalla recente svolta francese del 21 ottobre 2021, con l'approvazione di una specifica legge statale sul rafforzamento della tutela del benessere animale che ha inasprito le pene per l'abbandono degli animali, posto fine alla vendita di cuccioli di cani e gatti nei negozi di animali, vietato di esporre animali in vetrina, abolito tutti gli allevamenti di animali per la produzione di pellicce, proibito di tenere cetacei imprigionati nei parchi acquatici e posto fine allo sfruttamento commerciale delle specie selvatiche. Tra le maggiori novità occorre soprattutto ricordare l'istituzione di un certificato obbligatorio contenente l'espressa menzione delle esigenze particolari della specie di animale adottato, in modo da favorire l'interazione e soprattutto una maggiore consapevolezza sulle abitudini e le esigenze degli animali.

3. Nuovi problemi e nuove forme di tutela

Il punto nevralgico del problema sui diritti degli animali continua ad essere dato dalla risposta all'interrogativo sulla necessità di riconoscere una tutela diretta e non in via riflessa, allontanandosi da una visione meramente antropocentrica. È evidente che per affrontare tale questione è imprescindibile la qualificazione giuridica, ed in particolare la risposta alla domanda

⁶ La novità è in piena sintonia con l'articolo 37 della CEDU e con l'articolo 191 del TFUE.

se gli animali sono esseri che devono essere protetti in sé, in quanto dotati di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dell'uomo, parimenti degna di considerazione da parte degli ordinamenti giuridici.

Gli studi più recenti sulla soggettività giuridica hanno dimostrato che non sempre è necessario ai fini della tutela diretta riconoscere la piena soggettività e queste considerazioni, riadattate per gli scopi del nostro studio, potrebbero risultare utili anche al fine di offrire un nuovo approccio al problema.

Dovremmo però chiarire prima di affrontare il tema della c.d. "questione animale" cosa intendere con l'espressione 'diritti animali'⁷. Se utilizziamo questa espressione da una prospettiva antropocentrica, potremmo intendere che esistono doveri giuridici degli uomini nei confronti degli animali e quindi norme di diritto positivo che regolano tale ambito, ma se utilizziamo l'espressione con il significato di diritti degli animali, dovremmo inevitabilmente intraprendere un discorso più innovativo, chiedendoci se sia possibile per gli animali avere una soggettività giuridica⁸, magari diversa da quella delle persone fisiche o giuridiche, avendo quindi come obiettivo prioritario l'estensione della titolarità di diritti ad esseri non umani, né creati dall'uomo mediante finzioni giuridiche come avviene per gli enti dotati di personalità giuridica.

L'adesione ad un modello che considera l'animale come una res e quindi come 'oggetto' di diritti rimane l'impostazione prevalente. In altre parole, l'animale non è considerato soggetto giuridico autonomo titolare di diritti, ma viene 'protetto' indirettamente. A questo proposito, per l'ordinamento italiano, possiamo ricordare le azioni che il proprietario può compiere a tutela dei beni che gli appartengono e che possono ricomprendere anche gli animali.

Inoltre, il proprietario dell'animale potrà agire nel caso in cui il suo animale subisca un danno per chiedere il risarcimento e dovrà rispondere nelle ipotesi in cui sia lo stesso animale a provocare un danno a terzi.

Questa concezione di 'tipo proprietario' dell'animale è oggi fortemente messa in discussione. Il punto centrale della questione dei diritti degli

⁷ C. M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *Trattato di Biodiritto*, diretto da S. RODOTÀ e P. ZATTI, *La questione animale*, a cura di S. CASTIGLIONE e L. LOMBARDI VALLAURI, Milano, 2012, 282; P.P. ONIDA, *Animali (diritti degli)*, in E. Sgreccia, A. Tarantino (eds.), *Enciclopedia di bioetica e Scienza giuridica*, I, Napoli, 2009, 526; G. PELEGATTI, *Dignità degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, in *Diritti fondamentali*, 1, 2017, pp. 1-52.

⁸ G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 2017, p. 35.

animali è quello di riconoscere loro, non soltanto una tutela riflessa, ma una protezione più piena che prescindendo dall'antropocentrismo. Non si tratta di stravolgere le categorie giuridiche basilari della capacità giuridica e della personalità, ma si tratta di riconoscere la possibilità, accanto ad una soggettività giuridica in senso forte propria degli esseri umani, di una soggettività giuridica in senso debole, valorizzando l'aspetto della idoneità degli animali a sentire dolore e piacere, e quindi a considerarli non come cose, ma come creature viventi meritevoli di rispetto.

Il dibattito filosofico in merito affonda le radici fin dall'antichità, se pensiamo al pensiero di Pitagora che invitava al pieno rispetto di tutti gli esseri animati, o a Voltaire che definiva gli animali come esseri senzienti e titolari di diritti. La questione dei diritti degli animali, secondo una più moderna concezione, si deve però soprattutto al pensiero di Henry Salt, di Peter Singer⁹ e di Tom Regan¹⁰, che hanno sottolineato, pur muovendosi da prospettive differenti, la necessità di accordare agli animali la più ampia protezione, ricorrendo alle medesime tutele accordate alle persone fisiche.

Queste posizioni rivendicano un livello di protezione che va oltre il mero benessere, riconoscendo l'individualità degli animali e ritenendo che, dal punto di vista della natura, gli animali hanno i medesimi diritti degli esseri umani, anche se tali diritti possono essere differenti nella misura.

Un catalogo dei diritti fondamentali degli animali è stato redatto dall'Unesco nel 1978, sulla base del Rapporto Brambell del 1965, che era stato commissionato dal governo britannico per disciplinare le attività di allevamento intensivo di bestiame in modo più corretto. In tale documento il gruppo di esperti aveva individuato cinque libertà fondamentali che devono essere sempre riconosciute a tutti gli animali, indipendentemente dal grado di evoluzione raggiunto: 1) libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione; 2) libertà di vivere in un ambiente adeguato; 3) libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie; 4) libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche normali; 5) libertà dalla paura e dal disagio.

Certamente il dibattito sulla qualificazione giuridica e sulla evoluzione della soggettività dell'animale ha profondamente influenzato anche il problema del risarcimento del danno, derivante dalla morte di un animale, ma il ragionamento da fare dipende a seconda che si tratti di un animale da reddito o di affezione.

⁹ Cfr. P. SINGER, *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*, New York, 1975 che partendo dalle considerazioni di Bentham sulla capacità degli animali di provare dolore sviluppa la necessità di dare risposte alla questione della loro sofferenza, inaugurando il movimento di liberazione animale.

¹⁰ Cfr. T. REGAN, *The case for animal rights*, Oakland, 1983.

La diversa qualificazione degli animali in base alla loro funzione, perfino nei testi normativi che riconoscono loro una piena protezione, rimane contraddistinta da un forte antropocentrismo. Secondo un primo indirizzo interpretativo la lesione di qualsiasi animale, indipendentemente dalla sua qualificazione come animale d'affezione o meno, sarebbe tutelabile e rientrerebbe nell'ambito dell'art. 2059 c.c., perché lesione del diritto fondamentale e inviolabile della proprietà privata¹¹. Questa tesi non può essere ovviamente accettata da coloro che dubitano che il diritto di proprietà rientri tra i diritti fondamentali e inviolabili dell'individuo¹². A prescindere dal dibattito dottrinale sul punto, l'interpretazione rimarrebbe però esposta ad un'altra obiezione, in quanto finirebbe per estendere l'applicazione dell'art. 2059 c.c. a tutte le ipotesi di lesione di beni aventi un valore affettivo particolare e non solo in capo agli animali. Tale eccessiva generalizzazione potrebbe quindi avere come conseguenza una pesante rottura della distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, ben oltre i confini ormai tracciati dalla giurisprudenza.

Un'altra interpretazione rinviene la necessaria copertura costituzionale del risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico, ragionando da una prospettiva opposta e riconoscendo il diritto ad instaurare un legame affettivo con l'animale da compagnia come un valore da proteggere, in forza dell'art. 2 della Costituzione, al fine della piena realizzazione della persona. Secondo tale prospettiva si potrebbe quindi accettare senza ostacoli l'ipotesi del risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione o dalla scomparsa di un animale d'affezione. Questa interpretazione non riconosce però nessuna autonoma soggettività giuridica all'animale e la tutela di quest'ultimo avverrebbe solamente in modo indiretto. Infatti, a ben vedere, la posizione da proteggere sarebbe solo quella del padrone e il dolore dell'animale non rileverebbe esplicitamente come interesse da proteggere in via autonoma, ma avrebbe rilievo per il turbamento determinato nella sfera interna del padrone, a causa della relazione affettiva uomo-animale, rientrando quindi nella più ampia gamma di situazioni giu-

¹¹ Il primo protocollo addizionale alla CEDU, all'art. 1, prevede: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».

¹² Cfr. S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1981, 332. Per quanto riguarda la funzione del diritto di proprietà nella Costituzione italiana: L. MENGONI, *Proprietà e libertà*, in *Riv. crit. Dir priv.*, 1988, p. 455.

ridiche soggettive inter-relazionali che concorrono a realizzare la personalità dell'individuo come previsto dall'art. 2 Cost.

La replica ad una tale impostazione potrebbe essere offerta proprio dalla Cassazione che nelle sentenze del 2008 ha di certo allargato l'orizzonte entro cui proiettare la tutela offerta dall'art. 2059 c.c. per il risarcimento del danno non patrimoniale, ma pur sempre entro le linee del concetto di rilevanza costituzionale da interpretare prudentemente.

Il ragionamento per giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale prodotto dalla perdita o dalla lesione all'animale di affezione dipenderebbe essenzialmente da tale particolare vincolo di relazione connesso con la sfera affettiva, mentre un approfondimento teorico sull'eventuale soggettività dell'animale rimarrebbe al di fuori della riflessione sull'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c., perché rilevarebbe solamente il dolore del proprietario per l'animale, ma non il dolore di quest'ultimo. Il danno diretto all'animale non troverebbe comunque ristoro se non in relazione al proprietario.

Un ulteriore indirizzo consiste nel riconoscere in capo agli animali la titolarità di diritti costituzionalmente protetti. Tuttavia, non bisogna pensare che il recente inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali nella Costituzione italiana possa rappresentare una definitiva svolta in favore di quest'ultimo orientamento, in quanto il riconoscimento dei diritti degli animali come "soggetti" da proteggere autonomamente continua ad essere un concetto estraneo al nostro ordinamento¹³.

Del resto, perfino negli Stati Uniti dove si sono sviluppati i primi studi di *'animal law'* e dove sono state introdotte norme specifiche di protezione, i profili del risarcimento dei danni provocati agli animali e ai loro padroni continuano ad essere valutati come *'property'*¹⁴.

¹³ In verità perfino le Carte fondamentali della Svizzera e della Germania che sono tra le più avanzate in materia, prevedono l'obbligo di proteggere gli animali e richiamano come valore fondamentale il 'benessere animale', ma pur riconoscendo che gli animali sono portatori di interessi non arrivano ad affermare che essi sono titolari di diritti azionabili. Vi è sempre un interesse per l'uomo ad agire e a tutelare gli animali. Cfr. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, pp. 262 s.

¹⁴ Si veda il caso *Pierson v. Post* in cui viene ribadito il principio per cui l'animale può essere oggetto di proprietà privata oppure appartenere allo Stato. Tuttavia, il dibattito in materia è assai articolato ed è possibile rinvenire due opposti indirizzi in materia di danno all'animale: da un lato, un orientamento antropocentrico che pone l'accento sulle conseguenze che il danno all'animale ha provocato al proprietario e dall'altro un indirizzo più recente che identifica il danno all'animale come danno in sé. Quest'ultimo orientamento è patrocinato anche da coloro che riconoscono il diritto dell'animale come essere senziente a non subire lesioni, maltrattamenti o ad essere ucciso. Entrambi gli

Per la configurazione del risarcimento del danno patito dal padrone per la perdita o lesione subita dal suo animale d'affezione la dottrina ha utilizzato il concetto di «danno interspecifico»¹⁵, distinguendo a seconda che il fatto illecito costituisca o meno un comportamento penalmente sanzionato. Nel caso di reato, sarà risarcibile sia il danno patrimoniale, sia il danno non patrimoniale derivante dal pregiudizio connesso al dolore soggettivo del padrone dovuto alla scomparsa o alla sofferenza subita per il proprio animale. Tuttavia, qualora il fatto illecito non costituisca reato, le sezioni unite della Cassazione¹⁶ hanno compiuto un ragionamento diverso, ritenendo che la lesione della relazione persona-animale, pur configurando una situazione giuridica meritevole di protezione, non sarebbe risarcibile a mente dell'art. 2059 c.c.¹⁷.

indirizzi hanno in comune l'obiettivo di superare il risarcimento meramente basato sul concetto del valore di mercato del bene (*fair market value*). Cfr. D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, p. 50 che distingue in proposto tre strategie: «la prima è rappresentata dal riconoscimento di un danno addizionale alla proprietà rispetto al valore oggettivo dell'animale (a); la seconda si correla alla individuazione del danno per c.d. *emotional distress* del proprietario (b); va, infine, menzionata la possibilità che, oltre ai danni compensativi, ai quali sono ascrivibili entrambe le tipologie di risarcimenti appena indicati, si apra uno spazio al riconoscimento di danni punitivi».

¹⁵ P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale interspecifico*, in S. CASTIGLIONE e L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Trattato di biodiritto*, Milano, volume V, *La questione animale*, 2011, p. 560; F. POGGI, *Cuore di cane. Sul risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 2017, 243. Sul problema del risarcimento nel caso di uccisione dell'animale d'affezione si vedano le riflessioni di: M. R. MARELLA, *La riparazione del danno in forma specifica*, Padova, 2000, p. 285; P. ZATTI, *Chi è il «padrone» del cane?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 1995, pp. 135-139; G. CITTARELLA e P. ZIVIZ, *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 1995, pp. 786-790; S. CASTIGNONE, *La morte dell'animale di affezione*, in P. CENDON e P. ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, 2000, 267-277; ID., *Il diritto all'affetto*, in A. MANNUCCI e M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, pp. 121-127; ID., *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in P. CENDON (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, 2001, III, pp. 2457-2472; M. T. SEMERARO, *Danni morali e morte dell'animale*, in *Professione veterinaria*, 5, 2003, p. 17; P. DONADONI, *Famiglia e danno interspecifici?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2008, pp. 594-544.

¹⁶ Cfr. Cass. civ. ss.uu., 11 novembre 2008, n. 26972 secondo cui come non sono meritevoli di tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. i pregiudizi consistenti in meri fastidi o disagi, allo stesso modo non dovrebbe ammettersi il risarcimento del danno per la perdita di un cavallo da corsa, essendo tale relazione valutabile in termini di pregiudizio soltanto di tipo economico, ma non avendo copertura sotto il profilo costituzionale. Per una critica a tale indirizzo giurisprudenziale si rinvia a: G. GRASELLI, *Ancora sul danno esistenziale per la morte di un cavallo*, in *Persona e danno*, 2007, <http://personaedanno.it>.

¹⁷ Secondo un'altra opinione che ha trovato qualche tiepido accoglimento nella giurisprudenza di merito la tutela dell'animale d'affezione avrebbe comunque un rilievo

Si tratta di un'interpretazione che legittima la possibilità di sostituire l'animale deceduto con un altro (purché della medesima taglia, razza ed età) come se potessimo applicare il canone del risarcimento in forma specifica. Andrebbe invece precisato che secondo un'altra prospettiva, l'animale per le sue caratteristiche e per il particolare rapporto instaurato nell'ambito della relazione con il padrone non può essere considerato mai un bene fungibile e che l'eventuale risarcimento non potrebbe esaurirsi solamente entro il ristretto ambito del valore economico.

Tale considerazione trova un ulteriore appiglio normativo nell'art. 514, comma sesto, c.p.c. che prevede espressamente l'impignorabilità degli animali da affezione o da compagnia, a mente del legame affettivo-relazionale che esiste e che non è ridicibile ad un rapporto semplicemente patrimoniale come avviene nei rapporti proprietari per le cose fungibili. Non sarebbe quindi ripristinabile il legame affettivo con la mera sostituzione di un animale dello stesso genere, perché si tratterebbe di una relazione esclusiva e quindi impossibile da surrogare con un altro animale e neppure valutabile dal punto di vista solamente patrimoniale.

Per gli animali da reddito nell'attività di allevamento andrebbe però svolto un discorso differente, perché in queste ipotesi la relazione con l'uomo, pur potendo avere eventualmente un connotato di tipo affettivo, ha in via principale una diversa natura, essendo il rapporto specifico legato prevalentemente ad aspetti lavorativi che rispondono quindi a una logica strumentale in relazione al fondo o comunque all'attività economica svolta. Così, dovremmo più precisamente distinguere tra alcune ipotesi di infungibilità assoluta se si tratta di animali d'affezione e da compagnia ed ipotesi di fungibilità relativa per gli animali da lavoro ovvero nel caso di animali allevati nell'ambito dell'impresa agricola.

Così, mentre non è possibile pignorare un animale da compagnia è ammessa senza alcun dubbio la possibilità di procedere al pignoramento degli animali di allevamento¹⁸. A questo proposito, va ricordato che in

sociale di fondamentale importanza che permetterebbe di elevare tale protezione al rango di diritto inviolabile (a titolo esemplificativo per questo orientamento si veda: Trib. di Rovereto, sentenza 18 ottobre 2009). Questa tesi interpretata in senso debole potrebbe offrire ulteriori argomentazioni per legittimare il rispetto del benessere animale come bene da proteggere in sé, mentre non sarebbe condivisibile in un'accezione più ampia, diretta ad accettare il corollario di una tutela risarcitoria autonoma dei danni subiti dall'animale, con la pericolosa conseguenza di dover rielaborare i principi generali del sistema della responsabilità civile oltre che della soggettività giuridica nel nostro ordinamento. Non mancano però osservazioni in tale direzione e letture sempre più aperte in direzione del riconoscimento dei c.d. 'diritti animali'.

¹⁸ La precedente formulazione dell'art. 2135 c.c. parlava di allevamento del bestiame,

linea di principio gli animali non possono essere separati dall'azienda se non sono identificati¹⁹ e registrati, ma norme specifiche sono fissate in tema di trasporto di animali, che richiedono la dichiarazione di provenienza e di destinazione, come anche le attestazioni sanitarie²⁰. Il creditore procedente, nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata, dovrà munirsi delle attestazioni sanitarie ufficiali di indennità ai fini dell'affidamento in custodia giudiziaria a persona diversa del debitore.

Queste differenze di tutela pongono uno spartiacque tra animali da compagnia (o affezione) e animali da reddito, all'interno della prospettiva antropocentrica che continua ad essere dominante. Ulteriori problemi

mentre l'attuale formulazione fa riferimento agli animali ed ha ampliato tale nozione. Il collegamento con il fondo può essere eventuale e sono state elaborate in merito due interpretazioni: secondo un primo orientamento, gli animali oggetto di allevamento dovrebbero necessariamente presentare un collegamento con l'organizzazione dell'impresa agricola e secondo tale prospettiva sarebbero da escludere gli allevamenti di animali carnivori, come gatti, visoni, cincillà e volpi, e tutti gli animali onnivori non rientranti nella concezione tradizionale di animali agricoli, mentre potrebbero rientrare gli struzzi ed in generale tutti gli uccelli inabili al volo, come le oche. Secondo un altro orientamento più estensivo, ciò che importa ai fini della qualificazione dell'attività dell'impresa agricola è il ciclo biologico di qualsiasi specie vivente, a prescindere dal collegamento funzionale e diretto con il fondo. Le interpretazioni fornite dalla dottrina devono anche combinarsi con l'evoluzione giurisprudenziale in materia, che ha fatto rientrare l'allevamento di equini e animali erbivori tra le attività agricole proprie. Maggiori problemi di interpretazione si sono avuti per l'allevamento di cani intorno a cui si è sviluppato un acceso dibattito, concluso con l'approvazione della legge n. 349/1993 che al secondo comma dell'art. 2 precisa che i soggetti che esercitano attività cinotecnica sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c., ma devono essere esclusi da tale definizione, gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a cinque femmine e annualmente un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità. La sentenza n. 17042 del 2002 della Corte di Cassazione ha chiarito che l'articolo 2135 c.c., dopo la riforma del 2001, è una norma che deve essere interpretata in base ai principi di diritto europeo e che è insuscettibile di applicazione retroattiva. Per un approfondimento della nozione di allevamento nell'ambito delle attività principali dell'imprenditore agricolo si veda: R. ALESSI – G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola*, Milano, 2010.

¹⁹ Cfr. Regolamenti CE nn. 1760 e 1825 del 2000 e D.lg.vo 289 gennaio 2004, n. 58. L'identificazione prevede che gli animali devono essere contrassegnati nell'azienda di origine con un marchio che riporta un codice contenente la sigla dello Stato, il codice aziendale ed un numero progressivo, anche se in alcune ipotesi sono previsti alcuni elementi aggiuntivi.

²⁰ Più esattamente i documenti relativi all'animale devono attestare la provenienza e la destinazione, l'identificazione, le dichiarazioni per il macello relativamente ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate, i dati del trasportatore e la certificazione sanitaria dell'ufficiale veterinario che ha visitato il capo prima del suo trasporto. I modelli adottati sono di colore diverso a seconda se il capo è spostato da un allevamento, da una stalla di sosta o da una fiera o mercato.

riguardano eventuali discriminazioni all'interno di una specie animale. A titolo esemplificativo, possiamo ricordare il dibattito sulla discriminazione delle razze di cani sorto in Germania e negli Stati Uniti. Nell'edizione del 1998 della guida dell'American Kennel Club, successivamente ritirata dal commercio, erano stati inseriti profili caratteriali per le diverse tipologie dei cani, dove alcune razze venivano considerate come pericolose o generalmente inadatte a chi aveva bambini, suscitando molte proteste tra i padroni. Già qualche anno prima era scoppiata la polemica sui Pitt bull, che erano stati oggetto di campagne demistificatrici, perché considerati irrimediabilmente aggressivi, determinando l'approvazione di ordinanze comunali dirette ad imporre ai padroni la sottoscrizione di specifiche registrazioni e assicurazioni²¹.

Un altro problema riguarda l'esasperata tendenza ad umanizzare gli animali di affezione, non tenendo conto delle esigenze naturali e del loro habitat. Questo aspetto potrebbe riguardare qualsiasi animale che convive con esseri umani. Per questa ragione, la nozione di protezione deve tener conto dell'idea di benessere degli animali da valutare in relazione alle esigenze particolari e comportamentali di questi ultimi, avendo ben presente che l'antropomorfizzazione degli animali da compagnia è un'altra faccia della medesima medaglia, che pone l'uomo e i suoi bisogni al centro di tutto e che finisce per dimenticare l'alterità dell'animale.

4. *Il benessere degli animali*

Il dibattito sulla protezione degli animali e la promozione del loro benessere²² nell'ambito europeo non è certamente nuovo, se pensiamo ai principi riconosciuti dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del 1976, dalla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 1979, dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale del 2003, fino ad arrivare alla

²¹ Gli esempi sono utilizzati da F. SCHAUER, *Di ogni erba un fascio*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 73 per approfondire il tema degli stereotipi e delle generalizzazioni nell'applicazione del diritto.

²² I paragrafi 4 e 5 del presente contributo ripropongono, con alcuni aggiornamenti, le riflessioni svolte nel lavoro monografico: G. SPOTO, *Cibo, persona e diritti*, Torino, 2021.

definizione di animali come ‘esseri senzienti’²³ fornita dall’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE)²⁴.

Se prendiamo in considerazione il quadro normativo europeo, ma anche quello internazionale sopra ricordato, possono essere individuati due ordini di problemi, da una parte il coordinamento dell’esigenza di protezione degli animali con le attività economiche e commerciali e dall’altra l’esigenza di garantire un livello di tutela in relazione alla loro qualifica di esseri senzienti.

Tuttavia, dalla lettura del Trattato di Lisbona, si deve desumere che l’obiettivo della tutela del benessere animale non rientra espressamente nell’ambito delle competenze normative che gli Stati membri hanno

²³ La definizione di animali come ‘esseri senzienti’ rileva un approccio innovativo che non guarda più agli animali come meri oggetti, sottolineando che sono creature in grado di provare piacere e sofferenza. Sul punto si veda la tesi di F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, pp. 159 – 160, secondo cui: «con riguardo ai ‘diritti legali’ [...] è necessario riconoscere che gli animali non possono più essere considerati come ‘cose mobili’ a disposizione degli esseri umani, bensì quali soggetti di diritto, titolari di specifiche posizioni giuridiche che, pur non potendo qualificarsi quali diritti assoluti, modificano sostanzialmente l’atteggiamento degli ordinamenti giuridici che dovranno preoccuparsi di bilanciare gli interessi animali con quelli umani eventualmente confliggenti». Si veda anche: C. M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGLIONE – L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2011, pp. 281 ss.

²⁴ La rassegna delle fonti del diritto dell’Unione europea in riferimento alla protezione degli animali è molto ampia. A titolo meramente esemplificativo, vanno qui ricordate per quanto riguarda la tutela degli animali negli allevamenti: la Direttiva CE n. 98/58 del 20 luglio 1998; la Direttiva CE n. 2008/120 per i suini; la Direttiva CE n. 2008/119 per i vitelli; la Direttiva CE n. 2007/43 per i polli; la Direttiva CE n. 1999/74 per le galline ovaiole; nonché il Regolamento CE n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 per quanto riguarda il trasporto di animali; il Regolamento CE n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 per la disciplina sull’abbattimento; la Direttiva UE n. 2010/63 del 22 settembre 2010 per la protezione degli animali utilizzati ai fini della ricerca scientifica; il Regolamento CE n. 1223/2009 del 30 novembre 2009 sul divieto di effettuare sperimentazioni sugli animali per testare cosmetici; il Regolamento CE n. 338/97 del 9 dicembre 1996 per la protezione della flora e della fauna selvatica e le loro successive integrazioni. Per un commento dell’art. 13 TFUE per quanto riguarda il ruolo del benessere animale cfr. M. LOTTINI – M. GIANNINO, *Slaughtering Without Pre-Stunning and EU Law on Animal Welfare: The Particular Case of Organic Production*, in *European Food and Feed Law Review*, 6, 2019, pp. 504 ss. secondo cui anche se si tratta di una clausola generale di applicazione trasversale, non può essere considerata come base giuridica per l’adozione di norme di diritto derivato in materia di welfare animale. Sul punto si veda: K. SOWERY, *Sentient beings and tradable products: the curious constitutional status of animals under Union law*, in *Common Market Law Review*, 55, 2019, p. 10.

trasferito all'Unione europea²⁵.

Da questo punto di vista, nonostante il valore simbolico dell'art. 13 TFUE che pone enfasi sulla considerazione degli animali come esseri senzienti, la portata di tale norma non è particolarmente significativa, almeno sul piano delle fonti, e deve essere ridimensionata, perché in ultima analisi si limita a ripetere quanto già era stato introdotto con il protocollo n. 33 sulla protezione e il benessere degli animali, allegato al trattato di Amsterdam e, prima ancora, alla dichiarazione n. 24 sulla protezione degli animali, allegata al Trattato di Maastricht.

L'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea obbliga l'Unione e gli Stati membri a tenere conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti²⁶. In realtà, ancor prima del trattato di Lisbona, il problema se considerare il benessere degli animali come un principio generale informatore del diritto europeo era stato affrontato e discusso dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale questione è stata sottoposta al vaglio dei giudici della Corte di giustizia con il caso *Jippes*²⁷, a seguito del rifiuto opposto ad una cittadina olandese di vaccinare contro l'afta epizootica alcuni capi di bestiame che venivano da quest'ultima allevati per compagnia e non per produrre reddito.

La Corte di giustizia, partendo dalla disciplina di settore, ha svolto alcune precisazioni che possono tornare utili per il tema affrontato, e

²⁵ In base al sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea, occorre ricordare che gli atti normativi che non sono stati specificatamente attribuiti, in base alle competenze e ai modi previsti dai trattati, rimangono prerogativa degli Stati membri. Sul punto: T.M. MOSCHETTA, *La sperimentazione sugli animali nel mercato interno dell'Unione europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, p. 125 che rileva come, in tale prospettiva, si pone la questione di verificare il peso dell'art. 13 TFUE nel processo di bilanciamento e funzionamento del mercato interno, con riguardo all'utilizzo degli animali, in svariati settori, compresa la sperimentazione nella ricerca scientifica. Da ultimo, sulla sperimentazione scientifica animale si veda: Cons. di Stato, sez. III, 28 gennaio 2021 n. 1186/2021.

²⁶ La tutela degli animali richiamata dall'art. 13 si colloca in un ambito differente rispetto alla tutela ambientale che deve informare tutte le politiche ed azioni dell'Unione come riconosce l'art. 11 del TFUE. Si tratta di due differenti prospettive secondo: V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Bari, 1998, 4-6, il quale ritiene che dalle fonti dell'Unione europea non è dato riconoscere una promozione degli animali a soggetti, in quanto «gli animali non umani vengono presi in considerazione [...] come genere e come specie e non come individui». Per una diversa interpretazione dell'art. 13 del TFUE cfr. M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, pp. 18-19.

²⁷ Corte di giustizia, *H. Jippes e altri c. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, sentenza 12 luglio 2001, C-189/01. Per un commento cfr. D. BELLANTUONO, *Quattro pecore, due capre, due associazioni animaliste olandesi e la normativa comunitaria contro l'afta epizootica*, in *Foro it.*, 2001, IV, p. 393.

che mostrano l'orientamento giurisprudenziale nella fase antecedente all'approvazione del Trattato di Lisbona. Nonostante tali considerazioni siano state oggetto di revisione in molte altre pronunce, il ragionamento svolto in quella sede continua ad essere molto utile per comprendere l'evoluzione delle interpretazioni sul punto. Per i giudici del caso *Jippes*, il benessere degli animali non rientrerebbe strettamente negli obiettivi del Trattato, se consideriamo l'art. 2 Trattato CE. Tale esigenza non sarebbe neanche menzionata all'art. 33 Trattato CE, avente ad oggetto le finalità della politica agricola comune. Per quanto riguarda il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, adottato contemporaneamente al Trattato di Amsterdam e allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, veniva altresì rilevato che non era possibile desumere un principio generale vincolante, in quanto pur tenendo conto del benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie, la previsione limitava l'ambito di applicazione soltanto ad alcuni settori specifici, relativamente ai riti religiosi, alle tradizioni culturali e al patrimonio regionale.

Per la Corte di giustizia del caso *Jippes* nessun principio generale sul benessere degli animali può essere così ricavato dalla Convenzione europea del 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti o dalla dichiarazione n. 24 relativa alla protezione degli animali, allegata all'atto finale del Trattato sull'Unione europea, superata dal protocollo di Amsterdam e redatta in modo meno vincolante di quest'ultimo. Tra le annotazioni la Corte prendeva in esame anche l'art. 30 Trattato CE rilevando che la norma si riferiva alla «vita degli animali» soltanto in quanto eccezione al divieto di misure di effetto equivalente, ma non risultava dalla giurisprudenza nessuna giustificazione basata su tale disposizione. Così, pur rilevando l'esistenza di alcune disposizioni relative al benessere degli animali, la Corte riteneva che nessuna di esse fosse in grado di fornire indicazioni come principio generale informatore del diritto comunitario, fermo restando che per il perseguimento delle finalità della politica agricola comune dovevano essere prese in considerazione esigenze di interesse generale, come la tutela della salute o della vita degli animali. Una volta svolte tale premesse, la Corte affermava che il divieto di vaccinazione preventiva, previsto all'art. 13 della direttiva 85/511, per la lotta contro l'afte epizootica, poteva essere considerato idoneo alla realizzazione dello scopo perseguito dalla normativa comunitaria, precisando che se le circostanze lo richiedevano, tale divieto non impediva la possibilità di procedere ad una vaccinazione d'emergenza selettiva e

adeguata alle necessità di una particolare situazione (nella sentenza v. punti 82, 84, 95-96, 100).

Nelle cause riunite C-141-143/1981, la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità delle regole olandesi in merito alle dimensioni dei box per i vitelli destinati all'ingrasso da commercializzare nel mercato interno ed internazionale, di fronte alle rimostranze dei ricorrenti, che erano stati chiamati a rispondere per aver violato le prescrizioni di legge, e che avevano dal loro canto denunciato l'effetto restrittivo delle disposizioni interne sulle esportazioni e la contrarietà rispetto alle norme relative all'organizzazione comune dei mercati del settore, concludeva sulla compatibilità delle disposizioni con la libera circolazione delle merci, affermando che la salute e la protezione degli animali dovevano essere considerati interessi meritevoli di tutela per il diritto dell'Unione²⁸.

Nella sentenza *ZuchtviehExport*, del 23 aprile 2015, successivamente all'introduzione dell'art. 13 TFUE, la Corte di giustizia, da un lato, confermava l'orientamento secondo cui il benessere degli animali va considerato un "obiettivo legittimo di interesse generale", pur non rappresentando un principio generale di diritto europeo, dall'altro, precisava che il trasporto degli animali dovrebbe sempre avvenire nel rispetto delle norme europee per l'intero viaggio, anche qualora i trasportatori attraversano territori di paesi terzi.

La concezione antropocentrica della tutela dei diritti rimane dominante e a testimonianza di questo aspetto si può ad esempio ricordare come le stesse definizioni di legislazione alimentare e di impresa alimentare, proprie del Regolamento CE n. 178 del 2002, includono la protezione degli alimenti e dei mangimi, limitatamente a quelli destinati ad animali che diventeranno a loro volta alimenti per l'uomo, mentre sono escluse dalle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza in materia di diritto alimentare tutti i mangimi utilizzati per gli animali che non hanno nessuna destinazione alimentare o che non servono a produrre alimenti per l'uomo.

Queste osservazioni devono però essere affiancate anche con le nuove

²⁸ In maniera ancor più esplicita la Corte di giustizia, nelle cause riunite C-37 e 58/06, sentenza del 17 gennaio 2008, *Viamex Agrar Handel e ZVK* aveva successivamente affermato che la protezione degli animali poteva sicuramente essere considerato un obiettivo di interesse generale per il diritto dell'Unione europea, costituendo causa idonea a giustificare l'approvazione di norme nazionali più protettive, a mente dell'art. 36 CE del Trattato (ora 36 TFUE). Nel caso *Hedley Lomas* (sentenza 23 maggio 1996, C-5/94) la Corte, pur riconoscendo agli Stati membri il diritto di mantenere misure interne più protettive nei confronti degli animali, ribadiva l'impossibilità di limitare le esportazioni.

definizioni di pericolo e di rischio introdotte dal Regolamento 2017/625 che comprendono non soltanto il riferimento alla salute umana, ma anche alla salute e al benessere degli animali non destinati alla catena alimentare, rappresentando una prospettiva di assoluta apertura in direzione di una protezione che vede nella cura del ciclo biologico un aspetto fondamentale del diritto europeo.

In tempi più recenti il dibattito giurisprudenziale sul punto ha ricevuto ulteriori impulsi, perché è certamente cresciuta la sensibilità verso una maggiore protezione degli animali e dell'ambiente, con nuove ricadute sul piano della concorrenza e della integrazione del mercato, anche se continuano a sussistere parecchie ambiguità interpretative, soprattutto in sede di valutazione di interessi contrapposti, come ad esempio nel caso dell'esigenza di tutelare la libertà religiosa, che permette le macellazioni rituali senza lo stordimento prima della macellazione. A questo proposito, una diversa conclusione è stata però formulata dalla Corte di giustizia con la sentenza del 29 gennaio 2021, nella causa C-336/19, secondo cui, in base al regolamento n. 1099/2009 e all'articolo 13 TFUE, uno Stato membro può legittimamente imporre, nell'ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell'animale.

Sebbene l'espressione «benessere degli animali» sia richiamata nell'ambito del dibattito sulla legittimità delle macellazioni rituali, che riprende il contenuto normativo generale, sarebbe più pertinente, in queste ipotesi, parlare di esigenze di tutela degli animali, in quanto l'utilizzo della parola 'benessere', che può valere in altri ambiti, appare contraddittorio quando si deve parlare di abbattimento dell'animale. Il concetto di benessere dovrebbe essere sempre legato alla vita di un essere vivente e non al momento della morte. Se l'obiettivo di protezione dell'animale è smentito dall'atto di privazione della vita, deve essere accettato il monito della dottrina²⁹ che rileva più opportunamente la necessità di predisporre misure dirette ad eliminare o diminuire la sofferenza degli animali, senza il parametro del concetto di 'benessere'.

²⁹ R. BOTTONI, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri*, in *Cibo, religione e diritto*, cit., p. 500.

5. *La scelta di cibo come strumento di protezione degli animali e il consumo di “carne” che non è carne*

In base ad un recente caso³⁰ discusso di fronte la sezione del lavoro del Tribunale di Norwich, nell'est della Gran Bretagna, il veganismo³¹ è stato considerato come un credo filosofico, perché fondato sulla scelta di una particolare etica di vita, e dal punto di vista della tutela, posto sullo stesso piano di una religione. Così, secondo il giudice inglese, l'appartenenza al veganismo non può essere oggetto di discriminazione da parte del datore di lavoro.

La causa per discriminazione era stata promossa da un impiegato vegano della *League Against Cruel Sports*, organizzazione a difesa degli animali e contro sport come la caccia alla volpe, che era stato licenziato perché aveva accusato i dirigenti dell'ente di avere investito un fondo pensioni in società coinvolte in sperimentazioni sugli animali, ritenendo che la vera motivazione del licenziamento era da addebitare ad una ritorsione contro le sue idee vegane. Il giudice inglese distingue tra una scelta vegana per ragioni salutistiche e una scelta vegana per ragioni etiche, che deve rientrare, al pari delle confessioni religiose, nell'ambito di protezione dell'*Equality Act* del 2010. Si tratta però di un'argomentazione che portata alle estreme conseguenze spingerebbe ad estendere il riconoscimento a qualsiasi convinzione di carattere etico, senza distinguere più tra libertà religiosa in senso stretto e libertà generale di espressione, confondendo il piano filosofico con quello di appartenenza confessionale. Tale ragionamento avrebbe conseguenze rilevanti anche in riferimento al discorso che stiamo svolgendo, causando un indebito innesto di elementi che in realtà riguardano ambiti di protezione assai diversi.

La questione del riconoscimento del movimento vegano come confes-

³⁰ *Jordi Casamitjana v. The League against Cruel Sports*, case n. 3331129/2018, Record of a Public Preliminary Hearing, 21 gennaio 2020.

³¹ Il veganismo (o veganesimo) è un movimento che rifiuta una società che sfrutta le risorse provenienti dal regno animale, proponendo l'adozione di uno stile di vita fondato sul pensiero antispecista e si differenzia dal vegetarianismo (o vegetarianesimo) che indica genericamente il comportamento alimentare di chi si nutre solo ed esclusivamente di vegetali, per ragioni che possono essere non soltanto connesse al rispetto degli animali, ma anche a motivazioni salutistiche. L'antispecismo riconosce la capacità di sentire e di interagire come prerogative che non possono essere esclusivamente riconosciute alla specie umana, ma che devono essere estese anche agli animali, comportando una trasformazione dei rapporti tra esseri umani e non umani. Tale movimento si contrappone allo specismo che attribuisce uno status superiore agli esseri umani rispetto alle altre specie. Cfr. R. D. RYDER, *Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism*, Berg Publishers, 2000.

sione religiosa non è scontata, e la dottrina maggioritaria sembra propensa a rigettare l'ammissibilità di una tutela basata sull'art. 9 della CEDU³². Nel nostro ordinamento, va detto che pure in mancanza di un vero e proprio riconoscimento del movimento vegano come religioso, esiste la possibilità di protezione mediante l'art. 21 della Costituzione italiana che rappresenterebbe la via più giusta per assicurare il rispetto delle scelte individuali, permettendo di bilanciare tutti i valori in gioco, evitando derive eccessivamente radicali che inquinano il dibattito in materia.

Tuttavia, il tema della legittimazione della dieta vegana e del rifiuto di regimi alimentari differenti potrebbe essere legato non soltanto alle scelte personali, ma riguardare la sfera giuridica di altri soggetti, come ad esempio nelle ipotesi degli obblighi di educazione dei figli. In caso di opinioni divergenti con l'altro partner, sulle scelte alimentari da impartire ai figli, sarebbe molto difficile trovare un equilibrio ed i ragionamenti svolti dalla giurisprudenza in relazione alla scelta di educazione religiosa³³, se vi è disaccordo tra genitori, potrebbero essere richiamati soltanto indirettamente, considerando l'impossibilità di identificare il movimento vegano come una vera e propria confessione religiosa. Del resto, anche in caso di consenso dei genitori in merito alla dieta vegana da somministrare ai figli minori potrebbero sorgere alcune perplessità sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale, nell'ipotesi in cui dovessero risultare carenze di alimentazione e problemi di salute di questi ultimi, a causa delle decisioni alimentari. In queste ipotesi, il principio di superiore interesse del minore dovrebbe spingere l'autorità giudiziaria ad intervenire, e nei casi più estremi, a decidere sulla limitazione o perdita della responsabilità genitoriale.

I problemi relativi alla produzione e al consumo di carne non investono soltanto aspetti relativi alla protezione degli animali, ma impongono una riflessione più approfondita, anche in relazione alle conseguenze di tipo ecologico e salutistico che non possono essere sottovalutate³⁴. In riferimento a questi temi sono aumentate le richieste di cibi che assomigliano alla carne o che utilizzano la denominazione 'carne'³⁵, nonostante si tratta

³² CEDU, C.W. c. Regno Unito, ricorso n. 18187/91 decisione del 10 febbraio 1993.

³³ P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Responsabilità genitoriale e libertà religiosa*, in *Diritto di Famiglia*, 4, 2012, pp. 1707 s.; P. FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli di intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, p. 191; R. SANTORO, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Napoli, 2004.

³⁴ Cfr. E. SIRSI, *Della carne degli animali e del consumo etico*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, I, 2018, pp. 33 ss.

³⁵ Dal punto di vista delle definizioni normative, il regolamento CE 853/04, considera carne «tutte le parti commestibili degli animali [...] compreso il sangue». Rispetto ad altri alimenti, per il commercio delle carni sono previste discipline di settore più

di prodotti vegetali. Il commercio di tali prodotti, se da un lato è da promuovere dal punto di vista etico ed ambientale, e più in generale per le esigenze di sostenibilità³⁶, pone alcuni interrogativi per quanto riguarda la tutela dei diritti dei consumatori e la necessità di utilizzare denominazioni merceologiche non ingannevoli.

L'articolo 17 del Regolamento europeo n. 1169 del 2011 prevede che in mancanza di una denominazione legale³⁷, si può ricorrere al nome entrato nell'uso comune di uno Stato membro, e se ciò non sia possibile è ammissibile ricorrere ad una denominazione descrittiva dell'alimento.

È evidente che le denominazioni merceologiche legali utilizzate dai singoli Stati potrebbero far riferimento a prodotti non uguali nella loro composizione, così per evitare la costituzione di barriere aventi effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni, in opposizione alla libera circolazione delle merci, la giurisprudenza della Corte di giustizia³⁸, ispirandosi al principio di mutuo riconoscimento, ha ammesso che uno Stato membro possa mantenere proprie regole nazionali, purché riconosca la pari validità delle altre regole nazionali.

Per il principio di mutuo riconoscimento, ogni Stato membro è tenuto ad accettare i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in qualsiasi altro Paese comunitario, anche nell'ipotesi in cui tali prodotti seguano

dettagliate per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione.

³⁶ Il *Green Deal* e la Strategia *Farm to Fork* ribadiscono gli effetti negativi sull'ambiente causati dall'impiego degli animali nelle filiere agroalimentari, evidenziando che, a livello europeo, quasi il 70% delle emissioni di gas a effetto serra imputabili all'agricoltura, provengono dalle attività di allevamento.

³⁷ Per comprendere la differenza tra denominazioni merceologiche comuni e denominazioni merceologiche legali cfr. A. GERMANÒ – M.P. RAGIONIERI – E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare*, Torino, 2014, pp. 33-34, in cui viene precisato che le prime «non sono altro che i 'nomi' che identificano gli oggetti e che il vocabolario spiega», mentre le seconde «sono i nomi che la legge ha dato ai prodotti alimentari».

La rassegna delle decisioni in materia è molto ampia, ma a titolo esemplificativo può essere utile richiamare soprattutto il ragionamento svolto nel caso '*Cassis de Dijon*' che è stato replicato successivamente in molte altre simili situazioni. Il caso riguardava la commercializzazione di un liquore francese in Germania che non era stato inserito nell'ambito delle denominazioni dei liquori, perché la normativa nazionale tedesca attribuiva la denominazione di liquore solo a prodotti con un tasso alcolico più elevato. Cfr. Corte di giustizia, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/79, *Reue Zentral o Cassis de Dijon*. Per un'analisi del principio di mutuo riconoscimento: A. JANNARELLI, *Dal principio del mutuo riconoscimento (sentenza Cassis de Dijon) alla tutela della qualità*, in E. ROOK BASILE (a cura di), *Il sistema agro-alimentare e la qualità dei prodotti*, Milano, 1992, 129; G. SGARBANTI, *Il principio del mutuo riconoscimento e la denominazione dei prodotti alimentari*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, vol. 3, *Il diritto agroalimentare*, cit., p. 475.

prescrizioni tecniche diverse rispetto a quelle dello Stato che importa. In altre parole, per il commercio dei beni tra Paesi membri bisogna far riferimento al paese di origine, mentre sono divenute inapplicabili le regole del paese di destinazione quando prevedono requisiti differenti. Tuttavia, tale sistema ha finito con il generare effetti distorsivi sulla qualità generale dei prodotti, spingendo i produttori a far riferimento alle regole meno rigorose e così incentivando una vera e propria competizione 'al ribasso'. Per mitigare gli effetti collaterali indesiderati dell'applicazione incontrollata di tali regole è stato introdotto un correttivo, mediante la direttiva n. 97/4 del 27 gennaio 1997, stabilendo che la denominazione di vendita utilizzata da uno Stato membro non può essere utilizzata quando il prodotto si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto nel mercato nazionale con la stessa denominazione. Tale regola, ha accolto il ragionamento svolto dalla Corte di giustizia nel caso *Smanor*³⁹, con riferimento ad un prodotto che era stato commercializzato con la denominazione di yogurt anche se totalmente privo di fermenti lattici attivi, e quindi in assenza del requisito minimo indispensabile per poter considerare il prodotto come tale.

Un altro ragionamento degno di particolare annotazione è stato svolto dalla Corte di giustizia europea⁴⁰ in riferimento al tema delle denominazioni merceologiche dei prodotti a base vegetale. Secondo i

³⁹ Cfr. Corte di giustizia, sentenza 14 luglio 1988, causa C-298/87. In questa situazione i giudici hanno escluso che il prodotto, anche se conforme alle regole adottate da uno Stato membro, poteva essere commercializzato in un altro Stato membro come 'yogurt', perché tale denominazione contrastava radicalmente con quella generalmente accolta negli altri Stati membri. Così, quando un prodotto si discosta notevolmente, per composizione o caratteristiche qualitative, dalle regole di un altro Stato membro dove si intende esportare, il prodotto dello Stato esportatore deve assumere un nome diverso nello Stato importatore. Questo principio, nato per controbilanciare gli effetti distorsivi di una radicale applicazione del principio di mutuo riconoscimento, ha trovato pieno accoglimento nella Comunicazione del 1991 della Commissione europea sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari e successivamente con l'approvazione della direttiva n. 4 del 1997.

⁴⁰ Cfr. Corte di giustizia, sentenza 14 giugno 2017, causa C-422/16 secondo cui: «L'articolo 78, paragrafo 2, e l'allegato VII, parte III del regolamento n. 1308/2013 [...] devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione 'latte' e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all'atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all'allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007».

giudici, i prodotti lattiero-caseari a base vegetale non dovrebbero essere commercializzati con la denominazione delle parole ‘formaggio’ o ‘latte’ per non confondere tali alimenti con quelli che derivano dagli animali.

Eccetto alcune ipotesi particolari⁴¹, la vendita di alimenti vegetali come “sostitutivi” di prodotti derivati da animali dovrebbe avvenire adoperando una specifica qualificazione, senza richiamare una presunta somiglianza con i ‘corrispondenti’ alimenti di origine animale, non soltanto, perché, a ben vedere, si tratta di tipologie merceologiche differenti, che sarebbe preferibile catalogare ed identificare in modo autonomo, ma anche per scongiurare il pericolo di scomode sovrapposizioni capaci di aumentare le asimmetrie informative.

La questione è stata oggetto di un acceso dibattito anche in Francia e ha condotto ad un chiarimento normativo con l’approvazione dell’articolo 654-23 del *Code Rural et de la pêche maritime*, secondo cui le denominazioni relative ai prodotti di origine animale non possono essere adoperate per commercializzare prodotti che contengono una parte significativa di materie di origine vegetale, così da evitare confusione tra i consumatori.

Dall’altro versante, la promozione di prodotti vegetali viene presentata come una valida sostituzione alla dieta basata sul consumo di carne, esaltando quindi la funzione sostitutiva che tali alimenti hanno dal punto di vista dell’apporto proteico⁴². In questa direzione, la comparazione rispetto i prodotti di origine animale diventa un elemento fondamentale per incentivare la vendita di tali alimenti non soltanto tra coloro che per ragioni etiche di rispetto degli animali, rifiutano di consumare carne,

⁴¹ Per una disamina delle eccezioni (come ad esempio: il burro di cacao o il latte di mandorla), si veda l’allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010. Rimangono alcune perplessità in riferimento ad una interpretazione rigida di tali elenchi, quando si tratta di prodotti che pur non essendo ricompresi normativamente, nella comune accezione sono però identificati con denominazioni che hanno raggiunto un grado di consolidamento tra i consumatori, talmente diffuso da non poter più generare nessun equivoco o malinteso sulla loro composizione ed origine vegetale.

⁴² Cfr. E. SIRSI, *Della carne degli animali e del consumo etico*, cit., p. 36, secondo cui: «al numero crescente di coloro che adottano un regime vegetariano o vegano e al ridimensionamento della presenza della carne nella dieta dei consumatori occidentali, si contrappone il costante aumento del consumo globale di carne e un’analoga prospettiva della domanda nei prossimi anni in ragione sia dell’incremento demografico sia delle condizioni di maggiore benessere economico di una parte significativa della popolazione mondiale».

ma anche tra i consumatori onnivori, interessati alla difesa dell'ambiente o a mantenere comportamenti maggiormente compatibili con l'idea di sostenibilità.

Le campagne commerciali che si oppongono al consumo di carne e che hanno come obiettivo di ridurre i problemi derivanti dagli allevamenti intensivi sono rivolte ad un pubblico che non comprende più solamente vegetariani o vegani, ma che intende intercettare una fetta più ampia di mercato. Per questa ragione, i prodotti vegetali vengono confezionati in modo da assumere le medesime caratteristiche esteriori dei prodotti di carne tradizionalmente consumati e vengono presentati non più come novità da aggiungere occasionalmente alla dieta personale, ma come alternative destinate a sostituire in modo stabile i prodotti di origine animale.

È evidente che questi nuovi obiettivi di marketing si scontrano con le opposte ragioni di coloro che intendono mantenere ferma la distinzione tra categorie merceologiche radicalmente diverse e che ritengono necessario non presentare messaggi ingannevoli ai consumatori, accostando sullo stesso piano, prodotti che, anche qualora abbiano lo stesso apporto nutritivo in termini proteici, non sono la stessa cosa.

Un altro discorso deve essere svolto per la c.d. carne sintetica⁴³ realizzata 'in vitro' che sembra destinata ad offrire enormi potenzialità, perché da poche cellule staminali di tessuto dell'animale è possibile ricavare considerevoli quantitativi di carne, ma che presenta ancora numerosi punti deboli per quanto riguarda gli elevati costi di realizzazione, sia in termini economici, sia a causa del dispendio energetico necessario ad implementare il processo produttivo.

Dal punto di vista dell'inquadramento normativo, tali prodotti rientrerebbero nella categoria 'novel food'⁴⁴ e quindi, prima di essere

⁴³ Il tema è stato in particolare trattato da: E. SIRSI, *Della carne degli animali e del consumo etico*, cit., 47 ss. a cui si rinvia per un completo ed esaustivo approfondimento bibliografico.

⁴⁴ Con il termine 'novel food' si indica il complesso di quegli alimenti che non sono stati utilizzati *in maniera significativa* all'interno del mercato comunitario, anteriormente al 15 maggio 1997 o che, successivamente a tale momento, sono stati prodotti ricorrendo a tecniche innovative in grado di apportare cambiamenti nella composizione o nella struttura, così da incidere sul valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di eventuali sostanze indesiderabili presenti. La data del 15 maggio 1997 è quella dell'entrata in vigore del Regolamento n. 258/97. Sul tema cfr. S. RIZZIOLI, *Novel Food*, in *European and global food law*, a cura di L. COSTATO – F. ALBISINNI, Padova, 2016, pp. 487 ss., A. VOLPATO, *La riforma del regolamento sui Novel Food: alla ricerca di un impossibile equilibrio?*, in *Rivista di diritto alimentare*, IX, num. 4, 2015, p. 29; L. SCAFFARDI, *I "novel food", un futuro ancora da definire*, in *BioLaw Journal*, 2020, 2, 43. Per l'utilizzo

commercializzati, dovrebbero superare tutti i controlli e le autorizzazioni richieste dal Regolamento Ue 2015/2283 che ha abrogato i regolamenti n. 258/97 e n. 1852/2001.

La produzione di questi alimenti non è attualmente possibile su larga scala, ma qualora le tecniche lo permetteranno, il consumo di questi prodotti potrebbe approdare di fatto ad un nuovo modo di concepire l'organizzazione degli allevamenti, fornendo risposte adeguate ai molti interrogativi che circondano il dibattito sulle tutele degli animali.

di novel food in sostituzione degli alimenti tradizionali di derivazione animale cfr. F. CUSANO – F. PEDACE, *I “novel food” possono essere un rimedio alle zoonosi?*, in *Federalismi*, 2021, 16, p.22-70.